

**Saggi**

GIANPAOLO CARUSO, *Obbligo di disclosure: il dilemma dell'arbitro* .....» 133

*Sinossi.* La riforma dell'art. 813 del c.p.c., ex d.lgs. 149/2022, ha reso l'obbligo di disclosure un elemento centrale nella regolamentazione dell'arbitrato interno, introducendo specifiche previsioni in caso di omessa o incompleta dichiarazione, al fine di garantire maggiormente, pur sempre nel perimetro dell'autonomia delle parti e delle preclusioni processuali, l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante. Sorge di conseguenza per l'arbitro il problema dell'ampiezza della disclosure, dal momento che, nel novellato art. 815, comma 1, n. 6-bis, c.p.c., il Legislatore ha previsto, con formula elastica, la rilevanza, ai fini della riconsuazione, anche dell'esistenza di «gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità». Il problema metodologico della disclosure, a ben vedere, è quello tipico della letteratura dei giochi di contrattazione con informazione incompleta. Di conseguenza sembra che possano avere rilevanza in materia le dinamiche delle interazioni sociali collaborative o cooperative a due persone e il ruolo che svolgono le asimmetrie informative tra le parti e gli arbitri. Inoltre, se generalmente per l'arbitro il criterio del "in dubio pro disclosure" è dirimente, dovrebbe in ogni caso anteporsi un bilanciamento tra la protezione di talune informazioni e l'esigenza di trasparenza. Il presente contributo tenta, dunque, di individuare nell'applicazione congiunta dello standard soggettivo, quello oggettivo e quello del "terzo soggetto razionale ed estraneo" la formula da utilizzarsi ai fini della valutazione concreta circa l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro.

*Abstract.* *The reform of Article 813 c.p.c., ex d.lgs 149/2022, has made the obligation of disclosure a central element in the regulation of Italian arbitration, introducing specific provisions in the event of omitted or incomplete disclosure, in order to better guarantee, while still within the scope of the autonomy of the parties and procedural preclusions, the independence and impartiality of the arbitrator. This raises the issue of the scope of disclosure for arbitrators, since, in the amended Article 815 c.p.c., the Italian legislator has provided, in flexible terms, that the existence of serious reasons of expediency, such as to affect independence or impartiality, is also relevant for the purposes of disqualification to the arbitrator. The methodological problem of disclosure is typical of the literature on bargaining games with incomplete information. Consequently, it seems that the dynamics of collaborative or cooperative social interactions between two people and the role played by information asymmetries between the parties and the arbitrators may be relevant in this regard. Furthermore, while the criterion of "in dubio pro disclosure" is generally decisive for the arbitrator, a balance between the protection of certain information and the need for transparency should in any case be given priority. This paper therefore attempts to identify, in the joint application of the subjective standard, the objective standard and the "rational and impartial third party" standard, the formula to be used for the concrete assessment of the independence and impartiality of the arbitrator.*

ULISSE COREA, *Il litisconsorzio nella lente dell'interesse (ad agire e ad impugnare)*.....» 153

*Sinossi.* Il saggio tende a dimostrare l'esistenza di un filo conduttore tra l'interesse ad agire e l'interesse ad impugnare e tra questi e l'istituto del litisconsorzio. Seppure l'interesse ad agire risulti oggi invocato per dare base giuridica ad esigenze le pi. disparate, la sua funzione principale rimane quella primigenia di garantire la "minima utilità" del processo rispetto a colui che lo aziona. Con riferimento al litisconsorzio necessario, il generale criterio dell'utilità della sentenza trova nell'art. 100 c.p.c. il suo fondamento normativo, dovendosi aver riguardo proprio alla obiettiva capacità della sentenza di incidere sulla situazione giuridica dell'attore realizzando la tutela apprestata dall'ordinamento rispetto alla domanda azionata. La prospettiva dell'utilità. . insita anche alle fasi di gravame, dove il potere di impugnare . riconosciuto solo in presenza di un concreto vantaggio scaturente dalla sentenza di grado superiore, nel che consiste l'interesse ad impugnare.

Ci. vale anche con specifico riferimento ai giudizi con pluralit. di parti in cui rileva non solo la necessaria partecipazione di pi. parti al processo ma anche l'esigenza di ottenere una decisione unitaria e uniforme delle cause inscindibili o tra esse dipendenti – vuoi che queste ultime nascano tali per volunt. dell'attore che per effetto dell'iniziativa del convenuto o del giudice.

*Abstract. The essay aims to demonstrate the existence of a common thread between the interest in acting and the interest in appealing and between these and the institute of joinder of parties. Although the interest in acting is today invoked to provide a legal basis for the most disparate needs, its main function remains the original one of guaranteeing the "minimum utility" of the process with respect to the plaintiff. With reference to the necessary joinder of parties, the general criterion of the utility of the sentence finds its normative ground in art. 100 c.p.c., having to take into account precisely the objective capacity of the sentence to affect the legal situation of the plaintiff by realizing the protection provided by the legal system with respect to the claim brought. The perspective of utility is also inherent in the appeal phases, where the power to appeal is recognized only in the presence of a concrete advantage arising from the higher level judgment, which is the interest in appealing. This also applies with specific reference to trials with multiple parties in which the necessary participation of multiple parties in the process is relevant as well as the need to obtain a unitary and uniform decision of the inseparable or interdependent proceedings – whether the latter arise as such by the will of the plaintiff or by the initiative of the defendant or the judge.*

MARIACARLA GIORGETTI, *Le principe de la transparence dans le procès civil italien et les défis de l'IA....* » 197

*Sinossi.* Il contributo analizza il principio di trasparenza nel processo civile italiano alla luce delle sfide poste dall'intelligenza artificiale. L'autrice si sofferma sulla difficoltà di conciliare l'esigenza di efficienza e prevedibilità del processo con il rispetto dei principi fondamentali, primo fra tutti quello di trasparenza. L'impiego dell'IA, se da un lato consente di migliorare la gestione dei dati e supportare l'attività giurisdizionale, dall'altro solleva interrogativi sul ruolo del giudice, sull'ermeneutica giuridica e sull'imputabilità delle decisioni. Particolare attenzione è dedicata all'arbitrato, ambito in cui l'IA può offrire strumenti utili ma non sostituire l'intervento umano. In conclusione, si afferma la necessità di un quadro normativo chiaro e garantista, che assicuri l'effettività dei diritti e la comprensibilità delle decisioni anche nell'era dell'intelligenza artificiale.

*Abstract. This paper examines the principle of transparency in Italian civil proceedings in light of the challenges brought by artificial intelligence. The author explores the tension between the pursuit of efficiency and predictability and the safeguarding of fundamental procedural guarantees, particularly transparency. While AI offers significant potential to assist judicial activity through enhanced data processing, it raises concerns about the judge's role, legal interpretation, and the accountability of decisions. The analysis extends to arbitration, where AI may provide technical support but cannot replace human adjudication. The paper concludes by underscoring the need for a clear and protective regulatory framework that ensures the effectiveness of rights and the intelligibility of judicial reasoning in the age of artificial intelligence.*

PAOLA CHIARA RUGGIERI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: un bilancio giurisprudenziale del primo biennio.....* » 207

*Sinossi.* Il contributo offre un prospetto sinottico del concreto funzionamento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., a partire dalla sua introduzione (ad opera del d. lgs. 10 ottobre 2022, n.149), sino alla fine del primo biennio dall'entrata a regime. L'indagine si dirama nell'esame del materiale giurisprudenziale, costituito dalle ordinanze di rinvio pronunciate dai giudici di merito, dai decreti della Prima Presidente e dalle sentenze della Corte di cassazione. Particolare attenzione è riservata al filtro istituzionale costituito (in via esclusiva, ritiene l'A.) dalle pronunce della Prima Presidente, nonché al nuovo canale di dialogo instauratosi tra giudici di merito e Corte di cassazione.

*Abstract. The contribution offers a synoptic overview of the actual operation of the "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione" (preliminary reference to the Court of Cassation) pursuant to Article 363-bis of the Code of Civil Procedure, from its introduction (by Legislative Decree no. 149 of 10 October 2022) until the end of the first two-year period since its entry into force. The survey branches out into an examination of the jurisprudential material, consisting of the referral orders issued by the judges of the merits, the decrees of the First President and the judgments of the Corte di cassazione. Particular attention is paid to the institutional filter constituted (exclusively, in the Author's opinion) by the First President's pronouncements, as well as to the new channel of dialogue established between judges of the merits and the Court of cassation.*

## Giurisprudenza commentata

Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2024, n. 31136, con nota di ALESSANDRO LANDI, *Il regime delle impugnazioni nel litisconsorzio alternativo passivo: lo stato dell'arte dopo Cass., Sez. Un., n. 31136/2024* ..... » 231

*Sinossi.* Muovendo da un recente arresto della Suprema Corte, il contributo passa in rassegna le molteplici ricostruzioni del litisconsorzio alternativo passivo proposte in letteratura e la disciplina del processo nelle fasi di impugnazione. Viene poi esaminata l'evoluzione della giurisprudenza, ponendo a confronto la soluzione da ultimo accolta dalla Corte con la precedente sistemazione della materia.

*Abstract.* Starting from a recent ruling by the Supreme Court, the contribution reviews the multiple reconstructions of passive alternative joinder of parties proposed in the literature and the procedural rules in appellate stages. It then examines the evolution of case law, comparing the latest solution adopted by the Court with the principles stated in a previous judgement.

Cass., ord. 10 febbraio 2025, n. 3332, con nota di MICHELE LOCONSOLE, *La «stabilità» dell'inibitoria cautelare in materia di proprietà industriale e intellettuale alla prova (decisiva?) della Corte di Giustizia* ..... » 249

*Sinossi.* La natura di provvedimento a strumentalit. attenuata dell'inibitoria cautelare prevista dal Codice della Propriet. Industriale è stata "attribuita" sostanzialmente pacifico nella giurisprudenza di merito. Questo nonostante la "dissonanza" testuale con il regime di strumentalit. piena previsto dall'art. 9, paragrafo 5, della c.d. Direttiva Enforcement (Dir. CE n. 48/2004) per le misure provvisorie. Il pragmatismo delle Corti di merito italiane, confortato dallo sforzo argomentativo di parte della dottrina, atto a salvare l'innegabile "efficienza" delle inibitorie cautelari stabili, ha consentito la sopravvivenza di questo regime senza particolari problemi. Con l'Ordinanza in commento, tuttavia, la Cassazione ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, evidentemente non paga delle soluzioni offerte dai formanti interni. Il commento, partendo dall'esame dell'Ordinanza di rinvio, offre una analisi delle opinioni in campo e, dopo una breve incursione sulle scelte adottate da alcuni degli Stati membri, propone un possibile itinerario argomentativo a favore della conservazione del sistema italiano.

*Abstract.* The following essay addresses the issue of compatibility between italian provisions on preliminary injunction for IP rights infringement and art. 9(5) of the IP Enforcement Directive (EC Dir. No. 48/2004). The issue has come to the attention of the Supreme Court for the first time and it has been referred to the European Court of Justice. While our domestic law does not provide for a strict connection between preliminary injunctions and merit proceeding, the European provision requires the plaintiff to start the ordinary proceeding in a certain timelimit in order not to lose the effects of the preliminary injunction. The autor addresses the topic starting from the legal framework and illustrating the different opinions of scholars and courts, then argues why - despite the aforementioned differences - domestic provision shall still be considered compliant with the EC Directive.